

Danno non patrimoniale: è tassato?



Il danno non patrimoniale alla professionalità non costituisce reddito soggetto a tassazione.

Si pagano le tasse sui risarcimenti? Tutto dipende dal tipo di risarcimento. Quando si tratta di un risarcimento patrimoniale relativo al cosiddetto «lucro cessante», sostitutivo cioè del reddito che il danneggiato avrebbe prodotto se non si fosse verificato il sinistro, allora l'importo va dichiarato all'Agenzia delle Entrate e, su di esso, vanno versate le relative imposte; ciò perché il risarcimento è compensativo di un reddito che altrimenti sarebbe stato soggetto a tassazione.

Diverso è il discorso per quanto attiene al danno emergente, anch'esso configurato come danno patrimoniale, ma non sostitutivo del reddito e, come tale, non imponibile. Altrettanto dicasi per il danno morale e al danno biologico: qui, il risarcimento serve a riparare a una sofferenza interiore o una riduzione delle capacità fisiche; pertanto, non è soggetto a tassazione. Non va quindi dichiarato.

Di recente, la Cassazione **[1]** è ritornata su tale tema rispondendo alla seguente

domanda: **il danno non patrimoniale è tassato?** In particolare, la Corte si è occupata del **danno non patrimoniale alla professionalità**.

Per quanto la professionalità costituisce comunque un aspetto reddituale, essa – secondo i giudici supremi – va ricondotta nell’ambito del **danno emergente** e, come tale, non concorrente alla formazione del reddito di lavoro dipendente fiscalmente imponibile ex articolo 49, comma 1, del Tuir.

Si pensi al caso di un dipendente **vittima di demansionamento** da parte del datore di lavoro. Dopo aver intrapreso una causa verso l’azienda, ottiene dal giudice il riconoscimento di un lauto risarcimento per aver visto compresse le proprie capacità professionali e le aspettative di carriera. Si tratta quindi di un **risarcimento per il «danno non patrimoniale alla professionalità»**. A questo punto, si pone il problema se l’azienda debba versare tali somme al netto o al lordo delle imposte.

Secondo i giudici, la natura del credito – danno non patrimoniale alla professionalità – e la sua natura risarcitoria – danno emergente – fa sì che gli importi dovuti non siano qualificabili come reddito di lavoro dipendente ex articolo 49, comma 1, del Tuir.

La Cassazione ha precisato che «in tema di **dequalificazione professionale**, è risarcibile il **danno non patrimoniale** ogni qual volta si verifichi una grave violazione dei diritti del lavoratore, che costituiscono oggetto di tutela costituzionale, da accertarsi in base alla persistenza del comportamento lesivo, alla durata e alla reiterazione delle situazioni di disagio professionale e personale, all’inerzia del datore di lavoro rispetto alle istanze del prestatore di lavoro, anche a prescindere da uno specifico intento di declassarlo o di svilirne i compiti **[2]**».

Si evince, secondo la Cassazione, che «tale tipologia del pregiudizio, come riconosciuto, determina la sua appartenenza alla fattispecie del **danno emergente** e non di lucro cessante, ravvisabile nelle ipotesi di perdita derivante dalla mancata percezione di redditi di cui siano maturati tutti i presupposti, per cui non è considerata reddito soggetto a tassazione **[3]**».

L’assoggettamento o meno delle somme a imposizione fiscale e contributiva, peraltro, deve essere ricercata nelle indicazioni fornite dall’articolo 6, comma 2, del Tuir, secondo cui «i proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, e le indennità conseguite, anche in forma

assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti».

Pertanto, il **risarcimento per lucro cessante** dovrà essere assoggetto al regime fiscale d'appartenenza del reddito sostituito o perduto; invece, nel caso di **risarcimento per danno emergente**, le somme non sono soggette a tassazione e sono esenti da ritenute fiscali o contributive.